

STATUTO

TENNIS & SPORTS OPEN Associazione Sportiva Dilettantistica

ARTICOLO 1 – NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, SEDE

E' costituita, ai sensi degli artt. 2, 9, 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione sportiva dilettantistica, senza alcun fine di lucro, né diretto né indiretto, libera, democratica, pluralista, aconfessionale, **denominata Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis & Sports Open"**. **L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open** riveste la forma di "ente non commerciale" di tipo associativo con pertinenze e competenze in ambito sportivo, culturale, formativo, ricreativo e socio assistenziale ed è fondata sui principi della democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, dell'obbligatorietà del bilancio. **L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis & Sports Open"** ha sede legale in Seregno (Milano), alla Via F. Carlini n. 25, con sedi sociali ed operative in ambito locale, provinciale e regionale. L'eventuale variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e non richiederà formale variazione del presente statuto.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open promuove i valori costitutivi ed universali dello sport e della pratica sportiva, risorsa di sviluppo individuale e comunitario, di promozione sociale e culturale, di cooperazione e solidarietà, di inclusione ed integrazione, di partecipazione e sussidiarietà.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open promuove lo sport e la pratica sportiva quale elemento portante e significativo della formazione di adolescenti e preadolescenti, nonché dei percorsi di educazione permanente degli adulti. **L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open** promuove ed organizza le predette attività con specifica attenzione alle esigenze del mondo della scuola, elaborando programmi pertinenti la programmazione didattica ed i piani dell'offerta formativa dei singoli Istituti Scolastici.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open promuove lo sviluppo associativo dello sport per tutti ed ogni possibile iniziativa a tutela della salute e del benessere di tutti i cittadini. **L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open** promuove e valorizza, attraverso lo sport e la pratica sportiva, forme ed espressioni di cittadinanza attiva, di educazione alla legalità, di tutela dell'ambiente, nonché sensibilità ed opportunità per quanti vivono in condizione di fragilità, disagio e marginalità.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open promuove specifiche azioni a sostegno della condizione giovanile, offrendo opportunità di incontro e di socializzazione, percorsi educativi e di promozione sociale e culturale, sperimentando strategie ed iniziative di “peer education”, in cui, in qualità di “operatori naturali”, i giovani possano osservare e “narrare” contesti di vita, trasferendo conoscenze e competenze.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si impegna ad osservare norme e direttive emanate dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico), dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali di specialità, ivi compreso il “Codice Europeo di Etica Sportiva” approvato dai Ministri competenti della Comunità Europea in data 15 maggio 1992. In particolare, in funzione delle proprie attività istituzionali ed ai fini dell'adesione e dell'affiliazione, **l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open si impegna ad osservare norme e direttive emanate dalla Federazione Italiana Tennis**, accettandone esplicitamente statuto e regolamenti, assolvendo a quanto prescritto in materia di tutela sanitaria e onorando, secondo le norme e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, eventuali obbligazioni di carattere economico nei confronti della stessa. In armonia e coerenza con principi e finalità del presente statuto, **l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open** potrà altresì - con deliberazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci - aderire o affiliarsi ad altre Federazioni di specialità e ad Enti di Promozione Sportiva Nazionali riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Le norme statutarie e regolamentari delle predette Federazioni Sportive di specialità o degli Enti di Promozione Sportiva Nazionali, per le parti afferenti i rapporti con gli enti affiliati, costituiranno parte integrante del presente Statuto.

In adesione alle norme vigenti, nonché a principi generali di democrazia e partecipazione, **l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open** si impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei tecnici e degli atleti per essa tesserati alle Federazioni Sportive di specialità, anche al fine di poter nominare i loro rappresentanti con diritto di voto nelle Assemblee Federali.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA'

L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Sports Open” promuove la realizzazione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, educative e formative, ludico – espressive, così come codificate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dalle Federazioni Sportive di specialità con specifico rilievo per quelle della Federazione Italiana Tennis, degli Enti di Promozione Sportiva Nazionali, dei Comitati Locali e Nazionali dello Sport per tutti.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open" promuove la realizzazione e diffusione delle predette attività, attraverso l'organizzazione e realizzazione di: corsi e percorsi di formazione e preparazione di atleti e rappresentative per la partecipazione a gare, tornei, manifestazioni; corsi e percorsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per le attività didattiche; eventi e manifestazioni sportive, competitive e non competitive; percorsi di comunicazione sociale ed ogni altra iniziativa idonea a favorire la promozione dello sport e della pratica sportiva.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open" promuove ed organizza percorsi ed iniziative di promozione sociale e culturale, di cooperazione e di sviluppo, di educazione alla legalità, di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di solidarietà e cittadinanza attiva. **L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open"** promuove percorsi di prevenzione ed educazione sanitaria, di contrasto al doping e ad ogni possibile forma di dipendenza, perseguendo, in collaborazione con i servizi socio sanitari, obiettivi generali e condivisi di tutela della salute e di benessere sociale.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open" promuove la più ampia collaborazione con la famiglia, la scuola, il volontariato e la pluralità delle agenzie sociali ed educative presenti nei diversi ambiti territoriali. **L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open"** promuove percorsi di inclusione ed integrazione, tesi a valorizzare – con lo sport e la pratica sportiva – forme nuove di presenza e di condivisione su fragilità e disagio, disabilità e pari opportunità, cooperazione e solidarietà.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open", atteso e conseguito il riconoscimento ai fini sportivi previsto dalla normativa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, promuove altresì la realizzazione di:

- a) centri di cultura ludica e ludico sportiva, promuovendo idonei percorsi formativi per gli operatori;
- b) servizi sportivi, ricreativi e turistici, con la possibilità di acquisire, condurre in locazione, gestire impianti, aree e strutture abilitate alla pratica sportiva, in convenzione con soggetti terzi, Enti Pubblici e privati.
- c) servizi alla persona (assistenza materiale, orientamento e tutoring per i cittadini con diverse abilità o in condizione di disagio, ecc.), promuovendo possibili percorsi di inclusione ed integrazione in ambito sportivo;
- d) progetti di cooperazione e solidarietà;
- e) produzioni editoriali e servizi di informazione;
- f) iniziative e campagne promozionali in relazione a: eventi e manifestazioni sportive (gare, campionati, tornei, ecc.);

- g) progetti ed eventi sociali e culturali (convegni, seminari, workshop, ecc.), da realizzarsi d'intesa ed in collaborazione con Autonomie Locali, Istituzioni Scolastiche, Università ed Istituti Universitari, Aziende Sanitarie, Centri di Ricerca e Formazione anche privati, ecc.;
- h) servizi di consulenza ed assistenza nell'elaborazione e gestione dei piani dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche in ambito territoriale;
- i) punti di accoglienza e ritrovo, di ristoro, bar ed attività similari, nell'ambito di impianti propri o in concessione, eventualmente anche in occasione di eventi e manifestazioni sportive con spazi pubblicitari direttamente collegabili all'attività istituzionale.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open", per il perseguimento delle proprie finalità sociali, potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare e immobiliare, nonché esercitare in via marginale attività di natura commerciale per autofinanziamento ed effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi. **L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open"** è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati, dall'obbligatorietà del bilancio. **L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open** dovrà prevalentemente avvalersi delle prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri Soci e, solo ai fini di un regolare svolgimento delle attività istituzionali, del loro sviluppo e qualificazione, di eventuali prestazioni, nel rispetto delle normative vigenti, di lavoro autonomo o dipendente. **L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis & Sports Open** potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione sia all'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche che al correlato ambito amministrativo - gestionale.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open" non potrà svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. In nessun modo, indiretto o differito, potranno essere distribuiti utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open"** è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. Possono far parte dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Sports Open”** Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Sports Open”**, o delle Federazioni Sportive Nazionali di specialità e/o degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Sports Open”** dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo; l'istanza, vistata da un componente del consiglio direttivo in carica, comporta l'accettazione nel corpo sociale dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ratificherà con apposita delibera l'ammissione vigendo il principio consolidato di “associazione a porte aperte”. Eventuale giudizio del Consiglio Direttivo di “non ammissione” dovrà sempre essere motivato e contro la decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.
4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore, o chi per lui sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e ne risponde per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne. Assolte le modalità di adesione, il rapporto associativo deve intendersi instaurato con il socio minorenne.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recesso da parte del Socio.
6. L'Associazione s'impegna a tesserare alle Federazioni Sportive Nazionali di specialità o agli Enti di Promozione Sportiva Nazionali, a cui l'Associazione, affiliandosi, avrà deliberato di aderire, per le pertinenti attività istituzionali atleti, tecnici, dirigenti.

ARTICOLO 6 - SOCI E LORO CATEGORIE

I Soci si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori:** coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all'Associazione;
- b) **Soci Atleti Senior :** coloro che sono tesserati come atleti che abbiano più di 18 anni
- c) **Soci Atleti Junior :** coloro che sono tesserati come atleti che abbiano meno di 18 anni
- d) **Soci Ordinari:** coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenza nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Il numero degli Associati è illimitato.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno eguali diritti e possono:

1. frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori dell'Associazione;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo e l'approvazione del rendiconto;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali ;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.

Tutti i Soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ARTICOLO 8 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno il dovere di:

1. osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;
2. mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
3. versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
4. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa,
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. scioglimento dell'Associazione ;
5. decesso.

Al Socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'ASD a norma di Statuto. Al provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 3 assunto dal Consiglio Direttivo si può ricorrere all'assemblea straordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

ARTICOLO 10 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open"** si distinguono in:

1. **Quota associativa annuale**, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati.
2. **Quota sociale di partecipazione** in relazione alla partecipazione di singoli corsi sportivi o attività.

Ogni Socio dovrà versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte. L'Associazione potrà offrire servizi anche ai non soci ed in questo caso verrà rilasciato regolare documento fiscale così come previsto dalle vigenti norme tributarie.

ARTICOLO 11 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) **avvertimento;**
- b) **ammonizione;**
- c) **diffida;**
- d) **ammenda;**
- e) **sospensione a tempo illimitato;**
- f) **radiazione.**

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 12 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) **l'Assemblea generale dei Soci;**
- b) **il Presidente;**
- c) **il Consiglio Direttivo;**

ARTICOLO 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 14 - DIRITTI di PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli Associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva almeno dieci giorni prima della data fissata o con in altro modo compreso annuncio su un periodico locale, vigendo il principio della massima diffusione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo ed l'ora della seconda convocazione. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo per: discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente; discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed eventualmente il bilancio preventivo; l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame .

ARTICOLO 16 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva almeno dieci giorni prima della data fissata o in altro modo vigendo il principio della massima diffusione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: **approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.**

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi della Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai Soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni Socio potrà esprimere al massimo un numero di tre preferenze, saranno designati, i primi della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per quadriennio olimpico, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, ma può essere eletto anche direttamente dall'Assemblea dei Soci, tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ma può essere eletto anche direttamente dall'Assemblea dei Soci, tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, ma può essere eletto anche direttamente dall'Assemblea dei Soci, tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

ARTICOLO 19 – ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative e che:

- a) **non ricoprono cariche sociali** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
- b) **non abbiano riportato condanne** passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) **non siano stati assoggettati da parte del CONI** o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre soci ad un massimo di cinque componenti, determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- **il Presidente;**
- **il Vice Presidente;**
- **il Segretario/Tesoriere;**

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ovvero per il quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea dei Soci, in caso di parità vale il primo sorteggiato. Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:

- a) l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) o eventualmente il bilancio preventivo se l'assemblea decide che debba essere presentato;
- b) qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi l'ordinaria amministrazione fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed eventualmente il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- b) redigere una relazione tecnico-sportiva dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea stessa;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria in caso di necessità,

- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- e) deliberare sulla ratifica delle domande di ammissione dei Soci;
- f) adottare provvedimenti sanzionatori verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- h) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica nonché incarichi di collaborazione dilettantistica sportiva e decidere per eventuali assunzioni di dipendenti e l'eventuale nomina del direttore sportivo.
- i) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- j) applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- k) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- l) stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
- m) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- n) stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione.

ARTICOLO 23 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

ARTICOLO 24 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 25 - IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. La carica di tesoriere può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.

ARTICOLO 26 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio** e terminano il **31 dicembre** di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, oltre ad una relazione Tecnico-Sportiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Come già richiamato dall'articolo 3 del presente Statuto, all'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 27 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell' Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;

- c) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai Soci di materiale e abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, costituito secondo le regole previste dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali di Specialità o dagli Ente di Promozione Sportiva Nazionali per le pertinenti discipline. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, eventualmente designato dal Presidente della Federazione Sportiva Nazionale di specialità o dall'Ente di Promozione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso la sede sociale e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva Nazionale di specialità o dall'Ente di Promozione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata per le pertinenti discipline.

ARTICOLO 29 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 30 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con la stessa esistenza dell'Associazione dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open"**, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 3/4 dei voti favorevoli dei Soci aventi diritto al voto.

Non è ammesso il voto per delega. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione e fatta salva ogni altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 31 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale di specialità o dall'Ente di Promozione Sportiva Nazionale a cui l'**Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open"** è affiliata per le pertinenti discipline, ed in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni eventuale variazione che il C.O.N.I., o le Federazioni Sportive Nazionali e/o gli Enti di Promozione Sportiva Nazionali a cui l'**Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Sports Open"** è affiliata, potranno apportare a Statuti e Regolamenti, nella certezza che le variazioni in parola saranno sempre in armonia con le vigenti leggi dello Stato. Il presente atto costitutivo e Statuto che consta di **trentuno articoli** è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci fondatori in sede costituente e si compone di numero diciannove pagine (inclusa la pagina di copertina), numerate progressivamente, sottoscritte per adesione ed accettazione.

(il presente atto è stato redatto su n.18 – diciotto - fogli)